PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

➢ Decreto FER X Transitorio in vigore dal 28 febbraio

A seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 27 febbraio, il decreto FER X transitorio per il 2025, già firmato il 30 dicembre 2024, è entrato in vigore il 28 febbraio.
Dalla sua entrata in vigore, il MASE, con il supporto di Terna e del GSE, dovrà definire entro 60 giorni, con proprio decreto, la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo, nonché la relativa metodologia di calcolo del contingente minimo e massimo.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto FER X, il MASE dovrà altresì approvare, con un ulteriore decreto e su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso alla tariffa e, entro i successivi 30 giorni, il GSE emanerà il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle aste previsto dalle regole operative.

➢ MASE: approvato il fabbisogno MACSE al 2028 di 10 GWh

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 2025, il MASE ha approvato la proposta di fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico per l'anno di consegna 2028, trasmessa da Terna con nota del 6 dicembre 2024, ai fini dell'approvvigionamento a termine di nuova capacità attraverso la prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio ed alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall'accumulo elettrico. Lo svolgimento dell'asta potrà avvenire decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del fabbisogno, e dunque non prima di settembre 2025.

➢ Friuli-Venezia Giulia: approvata la legge sulle aree idonee Fer

Dopo la Sardegna, è il Friuli-Venezia Giulia la seconda regione italiana ad approvare una propria legge sulle aree idonee, in attuazione del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024. Tra le novità di maggior rilievo, si segnala un generale clima di favore verso gli impianti da realizzarsi nelle aree di minor pregio ambientale (fra cui aree industriali, cave, superfici già edificate, ecc…), che beneficeranno di procedure autorizzative semplificate. Si segnala altresì l'introduzione di alcuni limiti alla superficie agricola di ciascun comune sulla quale potranno essere realizzati impianti da fonti rinnovabili. In particolare, nelle aree agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW, dovrà essere asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione, una superficie agricola contigua pari almeno a 9 volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni limitrofi e la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree non superi il 3% della superficie agricola del territorio comunale. Per la definitiva entrata in vigore si attende ora la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- **DL Emergenze/PNRR: arrivata l'approvazione definitiva dal Parlamento**

Il 26 febbraio, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge del c.d. DL Emergenze (D.L. n. 208/2024), recante misure organizzative per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui quindi si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le misure di attuazione del PNRR, all'articolo 8 è stato confermato l'affidamento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti a lungo termine di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (*Power Purchase Agreement* o PPA) negoziati sulla istituenda piattaforma gestita dal GME ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 199/2021. I criteri di mercato e di contenimento dei rischi, nonché le modalità di funzionamento di tale meccanismo, saranno definite con successivo decreto del MASE.

- **Sicilia: approvate le Linee Tecnico-Agronomiche per l'agrivoltaico**

Con Decreto del Dirigente Generale n. 1545 del 13 febbraio 2025, la Regione Sicilia ha approvato le nuove Linee Tecnico-Agronomiche (LTA) per gli impianti agrivoltaici ricadenti nell'ambito del PAUR, dell'AU o delle PAS, ispirate alle analoghe LTA del MITE (oggi MASE) del giugno 2022. In particolare, il Decreto fissa i requisiti che dovranno avere gli impianti agrivoltaici ed i relativi criteri di valutazione, fra cui assume rilievo la c.d. superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico e quindi, in altri termini, l'estensione del medesimo.

GIURISPRUDENZA

- **Sicilia: delibera per impugnazione del Testo Unico FER alla Consulta**

Con la deliberazione n. 27 del 4 febbraio 2025, la Giunta Regionale della Regione Sicilia ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere ricorso innanzi alla Corte costituzionale avverso il Testo Unico FER (D.lgs. 190/2024). I profili di illegittimità costituzionale sembrerebbero coinvolgere, in particolare, l'articolo 9 e il corredato allegato C. Tale norma, infatti, escluderebbe la Regione da qualsiasi competenza per impianti superiori a 300MW, configurando così una possibile violazione dalla competenza esclusiva della Regione in relazione agli impianti elettrici, considerati pacificamente rientranti nella materia dell'industria, e del principio di leale collaborazione nel caso di impianti *offshore*, vista la competenza esclusiva della Regione in materia di pesca.

- **Extraprofitti: rinvio alla Corte UE**

Con ordinanza n. 21/2025, la Corte Costituzionale ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sulla legge n. 197/2022 in tema di extraprofitti degli operatori energetici. I dubbi sollevati dalla Consulta vertono sulla legittimità della scelta del legislatore italiano di estendere l'ambito di

applicazione del contributo a soggetti non presi in considerazione dal Regolamento (UE) 2022/1854, tra cui i produttori, rivenditori, distributori e importatori di energia elettrica, prodotti petroliferi e gas metano e naturale. Nel frattempo, si segnala che a fine febbraio il GSE ha inviato ai proprietari di impianti fotovoltaici in Conto Energia con potenza superiore a 20 kWp le fatture relative agli extraprofitti, senza quindi attendere la decisione della Corte di Giustizia Europea sul tema.

- **Consiglio di Stato: sentenza n. 867/2025**

Con sentenza n. 867/2025, il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento di un diniego di VIA adottato dal MASE, respingendo l'appello proposto dal Ministero della Cultura (MIC) e dal MASE stesso. Il CdS ha stabilito che, nell'ambito della procedura di VIA statale, opera il meccanismo del "silenzio-assenso orizzontale" di cui all'art. 17-*bis* Legge n. 241/90, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni coinvolte devono fornire il proprio parere entro un termine di 30 giorni, trascorso il quale il parere è dato per acquisito. Nel caso di specie, tale meccanismo si applica all'acquisizione del parere del MIC, il cui assenso al progetto, in caso di inutile decorso dei termini ovvero di parere tardivo, si considera acquisito.

- **Inviato parere motivato all'Italia per mancato recepimento norme Red III**

La Commissione europea, dando seguito alla lettera di costituzione in mora inviata lo scorso settembre, il 12 febbraio ha trasmesso all'Italia un parere motivato per non aver recepito nel diritto nazionale le norme sull'accelerazione delle procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile di cui alla Direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. Red III), aprendo così la seconda fase della procedura di infrazione UE.
L'Italia dispone di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie. In mancanza, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

- **TAR Puglia – Bari: sentenza n. 212/2025**

Con sentenza n. 212 del 13 febbraio 2025, il TAR Puglia ha accolto il ricorso contro il diniego comunale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In particolare, il Tribunale ha confermato il principio secondo cui, in presenza di aree qualificate *ex lege* come "idonee" e in assenza di vincoli specifici, non è possibile negare la realizzazione di impianti FER sulla base di presunte incompatibilità paesaggistiche. In tali casi, i fattori contrastanti, quali quello paesaggistico, risultano recessivi rispetto alla valutazione positiva di idoneità effettuata *ex lege*, specialmente se trattasi, come nel caso di specie, di previsioni prive di carattere vincolante e con mera funzione di indirizzo. Sulla base di tale presupposti, l'Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente l'idoneità *ex lege* dell'area, non attenendosi all'obbligo di motivazione analitica e di bilanciamento di interessi posto a suo carico nel modulo conferenziale *ex* art. 14-bis della Legge n. 241/1990.

- **TAR Basilicata – Potenza: sentenza n. 95/2025**

Con sentenza n. 95/2025, il TAR Basilicata ha accolto il ricorso proposto da una società operante nel settore delle energie rinnovabili avverso il provvedimento

con cui la Regione Basilicata aveva annullato il vincolo espropriativo su alcune particelle. Il TAR, richiamando l'art. 4 del D.P.R. n. 327/2001, ha stabilito che la sussistenza di usi civici su un'area destinata all'installazione di un impianto non può automaticamente escludere l'esproprio. Tale disposizione, infatti, non prevede un divieto assoluto di assoggettare ad espropriazione beni gravati da usi civici, che infatti è ammessa, ai sensi del comma 1-bis, nell'ipotesi in cui *«l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»*.

- **TAR Lazio: sentenza n. 3929/2025**

Richiamando quanto già espresso nella propria precedente sentenza n. 11289/2024, il TAR Lazio ha nuovamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie tra gli operatori e Terna S.p.A. in qualità di gestore di rete. Secondo il TAR, infatti, il gestore di rete agisce quale organismo di diritto privato, in quanto si limita ad applicare delle prescrizioni di carattere tecnico dettagliatamente definite dalle autorità pubbliche.

DISCLAIMER
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostituivo di una consulenza legale specifica.

Gregorio Gitti, Managing Partner
Email: *gregorio.gitti@grplex.com*

Francesca Bogoni, Partner
Email: *francesca.bogoni@grplex.com*

Matteo Patrignani, Counsel
Email: *matteo.patrignani@grplex.com*

Mattia Peretti, Counsel
Email: *mattia.peretti@grplex.com*